

# Brevi note a margine della ricerca della verità nel processo\*

Marco Cossutta

## ABSTRACT

*Nel breve saggio si analizza il problema della verità nel processo; da prima distinguendo fra proposizioni valide e proposizioni vere poi riconoscendo, con l'aiuto della logica, l'impossibilità di ritrovarle nel processo.*

The problem of truth in the legal process is the subject of the short essay. Can we seek truth in the process? The answer offered is negative.

## PAROLE CHIAVE

PROCESSO; VERITÀ;  
VALIDITÀ; CERTEZZA DEL DIRITTO.

## KEYWORDS

LEGAL PROCESS; TRUTH;  
VALIDITY; LEGALITY.

## § 1. UNA PREMESSA

**P**onendoci il problema della ricerca della verità nel processo pare d'uopo anteporre a questo periglioso esperire alcune preliminari e generali considerazioni sull'oggetto della nostra ricerca (la verità) e, indirettamente, sul luogo in cui questo viene ricercato (il processo).

Per quanto concerne la prima questione, va rassicurato il lettore che non ci si imbarcherà in una navigazione – in vero infinita – tesa alla scoperta dell'essenza della verità; si eviterà perciò accuratamente di interrogarsi su *cosa sia la verità*. Non volendo imboccare questa tortuosa via, che si dirige verso un irraggiungibile infinito, scartando cioè a priori la domanda sull'essenza della verità, ci si limiterà a constatare come, nel parlar comune, è possibile predicare la verità di una proposizione procedendo lungo tre itinerari, fra loro non strettamente e necessariamente correlati, i quali pur tuttavia trovano convergenza su di un punto:

la garanzia che la proposizione sia *vera* deriva da una *procedura di controllo* con la quale si dimostra come la proposizione (l'asserzione) è conforme a un certo criterio assunto ed in conseguenza del quale la stessa risulta *necessaria*. Pertanto questa è innegabile indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà del soggetto operante o percipiente. Posta la questione in altri termini, alla proposizione *vera* non si danno – *razionalmente* – alternative. Va sottolineato come i criteri per accertare la mancanza di alternative alla (quindi l'essere necessaria della) proposizione, sono dipendenti dal contenuto della stessa<sup>1</sup>.

\*Il presente contributo è stato presentato nel corso dell'incontro di studi su *La ricerca della verità nei saperi della prassi. La ricerca della verità nel processo. La ricerca della verità nella filosofia pratica* promosso dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo udinese il 12 e 13 dicembre 2019. Si ringrazia il professore Elvio Ancona per le energie profuse nell'organizzazione dell'evento.

<sup>1</sup> Le riflessioni qui proposte vengono ispirate dagli studi di Francesco Cavalla in materia di logica

## § 2.1 SUI TRE TIPI DI PROPOSIZIONI (PRESUMIBILMENTE) VERE

Avuto riguardo al contenuto, i tre itinerari sopra accennati si caratterizzano per la presenza nelle proposizioni di:

- a) descrizione di uno stato di cose;
- b) manipolazione di simboli attraverso un sistema assiomatico preventivamente assunto;
- c) affermazioni indipendenti da ogni previa assunzione.

Considerato il contenuto delle proposizioni, per ciò che riguarda la procedura di controllo delle stesse, ci troviamo di fronte a tre approcci differenti, i quali implicano:

per a) lo studio delle proposizioni nei loro rapporti con i contenuti dell'esperienza, da cui ai *giudizi sintetici*, che ci conducono verso le scienze empiriche;

per b) lo studio nelle proposizioni delle espressioni simboliche e delle regole per la loro trasformazione, da cui ai *giudizi analitici*, che ci aprono alle scienze formali<sup>2</sup>;

per c) lo studio dell'impossibilità razionale di offrire una alternativa al contenuto della proposizione – il suo essere necessario si autoafferma nel momento in cui ogni sua negazione è una contraddizione.

Come si osserverà, le proposizioni riconducibili alla tipologia a) e b), se verificate come corrette attraverso le procedure di controllo che le sono proprie, danno vita a delle *verità particolari*; le proposizioni riconducibili alla tipologia c), se prive di alternativa razionale, affermano delle *verità originali* o di *principio*.

## § 2.2 SULLE VERITÀ PARTICOLARI

Le *verità particolari* sono tali in quanto contenute in proposizioni dipendenti da altre proposizioni preventivamente assunte e sot-

giuridica, fra i quali rammentiamo il saggio *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in M. Basciu (a cura di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*. Verona, 3-5 ottobre 1996, Padova, 1998, pp. 21-53.

2 Qui viene ripresa la terminologia utilizzata, fra gli altri, da Rudolf Carnap; cfr. *Sintassi logica del linguaggio*, trad. it. Milano, 1969.

tratte alla discussione (quindi, a-problematiche).

Per quanto riguarda le proposizioni di tipo a), va preliminarmente osservato che la descrizione *scientifica* non riguarda mai l'intero, ma soltanto una parte del fenomeno o del corpo osservato; si rammenta, a titolo d'esempio, come solo le cosiddette *qualità primarie* di un fenomeno o di un corpo – ovvero quelle quantificabili – sono oggetto di un giudizio sintetico<sup>3</sup>. Le altre, quelle non quantificabili in quanto soltanto qualificabili non partecipano alla costituzione di un giudizio sintetico, ma, all'incontrario, di un giudizio di valore, che, essendo derivato dalle sensazioni del soggetto percipiente si qualificabili, ma non quantificabili (non possono essere ciò tradotte in *sintassi matematica*<sup>4</sup>), risultano *vere* solo per quello e sono quindi incomunicabili (razionalmente) in quanto frutto di personali impressioni (Carnap le definisce proposizioni *prive di senso* cognitivo in quanto mancanti di *contenuto logico*). Si tratta, pertanto, di scegliere preventivamente il campo d'osservazione e successivamente il metodo e gli strumenti d'osservazione<sup>5</sup>. Non va sottaciuto che vi deve anche essere un consenso, un previo accordo – magari attraverso le cosiddette definizioni stipulative<sup>6</sup> – sul significato dei termini usati

3 Sulla distinzione fra qualità primarie e qualità secondarie si fonda, sin dal suo sorgere, la scienza moderna. Cfr. Cartesio, *Principia philosophiae*, § 200 (trad. it. Roma-Bari, 2000, p. 357). Fra le prime si annoverano l'estensione (lunghezza, volume, area), il peso, la massa, la figura geometrica di un corpo, il suo stato di quiete o di movimento in quanto qualità misurabili; fra le seconde il colore, dipendente sia dalla luce che dall'osservatore, o la sensazione di calore che emana un corpo che dipende dalle circostanze e dalla *sensibilità* soggetto percipiente.

4 Il riferimento al galileiano nuovo libro della natura è palese: "la filosofia è scritta in questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'Universo), ma non si può intendere, se prima non s'impara a intendere la lingua, e conoscer i caratteri ne quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intendere umanamente parola; senza questo è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto", così Galilei ne *Il saggiaiore* del 1623 (la citazione è tratta da *Opere*, IV, Firenze, 1844, p. 171).

5 A titolo d'esempio, gli strumenti di misura analogici offrono dei dati sensibilmente diversi da quelli prodotti da strumenti di misura digitali.

6 È detta *stipulativa* la definizione che stabilisce,

per *descrivere* una descrizione. In un contesto specificato di volta in volta dalla previa assunzione di ipotesi, la proposizione potrà venire utilmente sottoposta ad una procedura di controllo soltanto per coloro che hanno assunto le specifiche ed identiche ipotesi. Soltanto a tali condizioni potrà predicarsi (o meno) la sua verità (*particolare* proprio perché dipendente da una serie finita di variabili).

Per ciò che concerne le proposizioni di tipo *b*), va per intanto riconosciuto che queste costituiscono un insieme di proposizioni strumentali, dato che forniscono i mezzi logici per l'esplicazione delle cosiddette regole di fatto, che confluiscono nelle scienze empiriche; pertanto, i giudizi analitici risultano ancillari ai giudizi sintetici. Anche in questo contesto formale, la verità di una teoria dipende anzitutto dalla verifica della derivazione delle singole proposizioni che la compongono da altre preventivamente assunte (la cosiddetta base assiomatica<sup>7</sup>) e sottratte alla discussione, nonché dalla definizione di un criterio di sviluppo, ovvero delle indicazioni che consentano la corretta conversione di una proposizione in un'altra proposizione, che mostri un legame di coerenza tra le singole proposizioni che compongono la teoria. Anche in questo campo si evince come la necessarietà dell'assunzione di una proposizione è tale solo in senso ipotetico, ovvero avuto riguardo alla base assiomatica assunta, e non assoluto; pertanto anche in questo caso la proposizione avrà un contenuto di verità *particolare*.

### § 2.3 SULLE VERITÀ ORIGINALI O DI PRINCIPIO

Le proposizioni di tipo *c*) si caratterizzano per la non dipendenza da altre proposizioni preventivamente assunte e, come già osservato, fondano la propria verità sull'autoevidenza, quindi di per se stesse. A queste va all'interno di un determinato ambito di discorso, il significato di un termine a prescindere dagli usi linguistici preesistenti (che vengono raccolti nelle definizioni *lessicali* dello stesso, da cui alle voci dei vocabolari).

7 Si pensi a titolo d'esempio alla base assiomatica del sistema numerico decimale raffrontata a quella del sistema binario.

ascritto il principio di non contraddizione, ovvero il *principio più saldo di tutti*, per il quale "è impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e nella medesima relazione"<sup>8</sup>; la dimostrazione del contenuto di verità di tale proposizione (parimenti a quello contenuto nel principio di identità<sup>9</sup> e nel principio del terzo escluso<sup>10</sup>) avviene attraverso la *reductio ad absurdum*, ovvero tentando di confutarlo, ma in tal modo si darà vita ad una proposizione contraddittoria, ovvero non razionale, essendo impossibile predicare di un ente al medesimo tempo ed al medesimo riguardo l'essere e il non essere. Da qui si giunge all'irrilevanza della negazione della verità ("la verità non esiste"), che nel contempo afferma una verità ("è vero che la verità non esiste"). In tal senso la veridicità della proposizione, ovvero la sua necessarietà, risulta del tutto indipendente da preve assunzioni e dà forma ad una *verità originaria* o di *principio* che dir si voglia.

### § 2.4 SUL AMBIGUITÀ INSITA NEI DIVERSI TIPI DI "VERITÀ"

Se appare agevole notare una differenza fra le proposizioni di tipo *a*) e *b*) da quelle riconducibili al tipo *c*), da cui alla non coincidenza fra i diversi tipi di "verità", è importante sottolineare come non sussiste un legame inscindibile tra le prime due (quelle di tipo *a*) e di tipo *b*). Infatti, se le proposizioni di tipo *a*) fanno

8 Così Aristotele nella *Metafisica*, IV, 1005b, 10-20 (si cita dalla trad. it. a cura di A. Russo, Roma-Bari, 1990, pp. 93-94).

9 Riprendendo la definizione proposta da Christian Wolff nel § 55 della sua *Philosophia prima sive Ontologia*, "poiché è impossibile che una stessa cosa insieme sia e non sia, ogni cosa, mentre è, è; cioè: se A è, è anche vero che A è. Nega infatti che A sia, mentre è; devi allora concedere che A insieme è e non è: il che contrasta con il principio di (non) contraddizione e perciò non può essere ammesso, in forza di questo principio".

10 Per tale principio, anch'esso derivato dal principio di non contraddizione, data una proposizione A, si possono avere solo due alternative: è vera A oppure è vera la sua negazione, la proposizione non-A.. Se una proposizione A è vera, allora non-A è falsa; e se A è falsa, allora non-A è vera: *tertium non datur* (perché non esiste da un punto di vista razionale un'altra possibilità).

dipendere la loro “verità” dal corrispondere ai contenuti dell’esperienza, rilevati attraverso l’utilizzo di proposizioni di tipo *b*), quest’ultime, nel predicare la loro “verità”, prescindono totalmente da quella verità fattuale, che invece caratterizza le prime.

Il tutto ci porta a riconoscere la presenza di proposizioni che dal punto di vista fattuale, cioè della descrizione di uno stato di cose, sono “vere”, ma che da un punto di vista formale, quale è quello assunto dalla proposizioni di tipo *b*), risultano irrimediabilmente false e ciò a causa del fatto, come ci suggeriscono i logici<sup>11</sup>, che loro, i manipolatori ed i controllori delle proposizioni di tipo *b*), non si occupano della verità (fattuale) del loro oggetto d’indagine. In questo specifico campo, che pur dà vita a proposizioni che nel linguaggio comune si definiscono “vere” al pari delle altre, si prescinde totalmente dalla natura (vera, falsa, dubbia) delle proposizioni per concentrare tutta l’attenzione sulla validità/coerenza dell’inferenza<sup>12</sup>.

L’ultima questione qui proposta non è affatto di secondaria importanza per la ricerca della verità nel processo; infatti l’assunzione delle prove nello stesso deve avvenire seguendo una rigida procedura, fuori dalla quale le stesse risultano irrilevanti al fine della determinazione della *res iudicata*. Pertanto, proposizioni “vere” dal punto di vista fattuale, ma non proposte nel processo secondo i canoni procedurali, risultano non valide (parimenti a quanto avviene, come sopra esposto, per le proposizioni che compongono i giudizi analitici).

11 Per Lemmon “il problema della correttezza o non correttezza delle argomentazioni deve essere attentamente distinto da quello della verità o falsità degli enunciati della argomentazione, siano essi le premesse o la conclusione”, *Elementi di logica*, trad. it. Roma-Bari, 1986, p. 4; sulla stessa falsariga Salmon, *Logica elementare*, trad. it. Bologna, 1969, che afferma “poiché la correttezza o la scorrettezza logica di un argomento dipende soltanto dalla relazione tra premesse e conclusione, la correttezza o la scorrettezza logica sono completamente indipendenti dalla verità delle premesse”, p. 15.

12- Il tutto può venire esemplificato attraverso il richiamo a queste tre proposizioni legate tra loro richiamando (a proposito) i modi del sillogismo:

## § 2.5 UNA PROPOSTA TERMINOLOGICA

Al fine di risolvere l’ambiguità lessicale, che ci accompagna sin dall’inizio dell’argomentazione, appare opportuno proporre di accostare alla proposizione di tipo *a*) ed a quella di tipo *b*) la qualifica di *valida*, in quanto dipendente da preventive ipotesi assunte, mentre continuare ad utilizzare la qualifica di *vere* per le sole proposizioni di tipo *c*), in quanto proposizioni necessarie perché autoevidenti e non dipendenti da alcunché.

### § 3.1 VERITÀ O VALIDITÀ NEL PROCESSO?

Se così si può rappresentare la vicenda lessicale del termine *verità*, qui in parte ridefinito attraverso il richiamo alla *validità*, quale delle due “verità” ci si aspetta di ritrovare nel processo? La *validità* delle proposizioni che lo caratterizzerebbero e che si istituzionalizzerebbero nella sentenza (nella *res iudicata*), oppure la *verità* delle stesse?

Qualora volessimo soffermare l’attenzione sulla sentenza, il predicare la *verità* delle proposizioni che la compongono appare in vero contraddittorio se non altro alla luce del fatto che le stesse sono dipendenti da altre proposizioni che sono state assunte nella più generale fase del dibattimento. Perciò l’aspirazione a ritrovare una *verità*, magari dipendente dalla *validità* di proposizioni enunciate nel dibattimento e logicamente assoggettate ad ipotesi non problematicizzabili, risulta palesemente assurda.

Preclusa tale via, rimane aperta quella contrassegnata dalla *validità*, ovvero dalla presen-

- *premessa maggiore*: tutti i mammiferi sono mortali

- *premessa minore*: tutti i cani sono mortali

- *conclusione*: tutti i cani sono mammiferi

Le tre proposizioni contengono tutte un contenuto di verità fattuale, ovvero se vagliate con le procedure di controllo tipiche delle proposizioni di tipo *a*) risultano senza dubbio vere. Ciò non di meno se legate fra loro da un rapporto di inferenza, tale rapporto farà sì che le stesse si collochino in una teoria falsa, perché formalmente non valida (si vedano in proposito le cosiddette regole del sillogismo). Sicché la proposizione “tutti i cani sono mammiferi”, per quanto vera da un punto di vista fattuale, in quanto pienamente corrispondente allo stato di cose, risulterà secondo uno spettro formale falsa, in quanto non coerentemente dedotta dalle proposizioni preventivamente assunte.

za di verità particolari (da cui alle proposizioni di tipo a) e b)).

Ma, a ben vedere, anche questa strada risulta impraticabile alla luce di un cosiddetto *argumentum ab auctoritate*: la sentenza della Cassazione penale, sezioni unite, n. 27 del 10 luglio 2002.

Di questa nota pronuncia della Cassazione in tema di rapporto di causalità, va, per ciò che concerne il discorso qui svolto, richiamato un unico, ma significativo e lapidario, passo: “il processo penale, passaggio cruciale ed obbligatorio della conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell’«abduzione»), rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, dipendendo essi, a differenza dell’argomento «deduttivo», da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse stesse”.

Qui si potrebbe riconoscere il condensato di un trattato di logica; le proposizioni che caratterizzano il processo si costituiscono attraverso logiche diverse da quelle che informano le proposizioni qui denominate di tipo a) e di tipo b). Quest’ultime, infatti, sono regolate dalla logica deduttiva e, soprattutto nel caso delle proposizioni di tipo b) (qui designate anche come *giudizi analitici*), rappresentano delle elaborazioni delle premesse assunte tanto da fornire, nelle conclusioni di un’argomentazione, un contenuto di conoscenza identico a quello in queste racchiuso. È proprio questa identità che fa sì che la conclusione sia necessaria; infatti, proponendo un banale esempio ed avuto riguardo alla base assiomatica del sistema numerico decimale, la conclusione 4 è già contenuta nella premessa 2+2; il procedimento di trasformazione della premessa in conclusione non aggiunge alcuna conoscenza che non sia già presente nella prima e che si ritrova identica nella seconda<sup>13</sup>. La possibilità di sviluppare a pieno un ragionamento deduttivo all’interno

13 Cfr. W. C. Salmon, *Logica elementare*, cit., pp. 77 e segg.

del processo viene palesemente escluso dalla Cassazione che richiama non a caso il procedimento induttivo quale veicolo per giungere alla *res iudicata*.

### § 3.2 SULLA MANCANZA DI OGNI PREVIA ASSUNZIONE NEL RAGIONAMENTO GIUDIZIALE

Un altro punto va ben evidenziato: la *res iudicanda*, cioè il fatto da giudicare, non può venire in sé stesso osservato nel processo, perché, come ben evidenziava, fra gli altri, Capograssi<sup>14</sup>, *non c’è più*; viene ricostruito anche qui attraverso un incedere induttivo e non deduttivo, che mira alla determinazione più probabile del fatto e in quanto tale non ha nulla a che fare con un alcunché di veritiero (sia nel senso di *valido*, che, a maggior ragione, di *vero*). Il richiamo allo “schema argomentativo dell’abduzione” presente nella sentenza, rende palese questa constatazione, ovvero – qualora volessimo richiamare il sillogismo giudiziario – nel processo la premessa minore, quella che definisce la *res iudicanda*, è assunta quale probabile, pertanto, fermo restando la assunzione in chiave veritativa della premessa maggiore, la regola con cui giudicare, la conclusione sarà soltanto probabile (mai *valida*, perché ad essa si danno razionalmente alternative).

Posta la questione in tali termini la *res iudicata* non può venire ammantata da alcun alone che la possa ricondurre ad alcunché di “vero”. E ciò a maggior ragione se riconosciamo, sempre sulla scorta della Cassazione, che nemmeno la premessa maggiore è data, ma, all’incontrario, anch’essa va ricercata nel processo. Leggiamo infatti nella sentenza n. 18288 del 21 gennaio 2010 redatta delle Sezioni Unite della Cassazione penale: “la Corte europea ha saputo «distillare dalla disposizione dell’art. 7 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] il condensato dei più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea», conciliando, all’interno di una realistica visione del principio di legalità,

14 Cfr. il saggio *Giudizio processo scienza verità*, ora in *Opere*, V, Milano, 1959 (ma 1950), pp. 57-60.

aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. In considerazione delle differenze che intercorrono, sul piano del sistema delle fonti del diritto, tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di legalità è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». Per effetto dell'esplicito riferimento al «diritto» (law) – non soltanto alla «legge» - contenuto nell'art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell'esatta portata della norma penale, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati: quello legislativo e quello interpretativo<sup>15</sup>.

Da ben due lustri è oramai acclarato come è la norma, determinata dall'attività giurisprudenziale, e non la disposizione posta dal legislatore<sup>15</sup>, a rappresentare la regola per mezzo della quale la *res* viene giudicata. Ricostruzione dunque sia del fatto, che della regola. In questo modo, entrambe le premesse di un ipotetico sillogismo giudiziario risultano probabili, nel senso che sono opinabili.

Per ciò che ci concerne va sottolineato come l'inizio di un ragionamento giudiziale non è caratterizzato da alcuna previa assunzione e, in conseguenza a ciò, non può condurre alla formulazione né di proposizioni *valide* (né, tanto meno, di proposizioni *vere* in quanto, come già osservato, la sentenza è dipendente da ciò che viene assunto nel dibattito e non è pertanto di per se stessa un alcunché di auto-evidente).

### § 3.3 UNA VIA PER USCIRE ALL'APORIA?

Impraticabile la strada della verità originale o di principio, sbarrata quella della validità, quale "verità" allora si può razionalmente ricercare nel processo al fine di non esporlo

<sup>15</sup> Cfr. in tema, oltre al già richiamato saggio di Giuseppe Capograssi, le riflessioni quasi coeve di Massimo Severo Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, in "Giurisprudenza costituzionale", I (1956), nn. 4-5 nonché Vezio Crisafulli, *sub voce* *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*.

alle correnti di quell'opinabilità che potrebbe condurlo verso il baratro dell'arbitrio? Una direzione ci viene indicata con chiarezza dalla stessa Cassazione sopra richiamata e ci conduce verso quello "schema argomentativo dell'abduzione" che direttamente si riconnette al dire ed al contraddire delle parti, che rappresenta quel contraddittorio che illuminerebbe il "giusto processo" ex articolo 111 del dettato, ove il confronto dialettico tra parti contrapposte, testimoni di differenti visioni, è vissuto quale metodo euristico per la determinazione della *res iudicata*, non certamente per giungere ad una inopinabile verità.

Va soltanto rammentato come l'abduzione, a cui fa riferimento la giurisprudenza richiamata, sia ricompresa nella più generale figura argomentativa dell'entimema, forma argomentativa che si rifà al sillogismo, ma che a differenza di questo non presenta premesse assunte come apodittiche, solo come probabili; per tanto l'entimema non dimostra in modo rigoroso alcunché non producendo conclusioni necessarie, tutt'al più le conclusioni di un argomentare entimematico possono apparire persuasive. Sono di per sé stesse non necessarie in quanto ad esse si offre sempre un'alternativa razionale, che però all'atto della sua posizione si presenta meno persuasiva e pertanto non viene (per il momento) assunta a conclusione. Se l'idea della necessità è avulsa dallo schema dell'entimema questo non potrà mai produrre conclusioni contenenti proposizioni *valide* (e, ovviamente, men che meno *vere*). Ciò non di meno, in quanto persuasive, sono il frutto di un riflettere, di un ponderare che porta a produrre opinioni condivisibili. In questo senso l'entimema si ricollega al discernere fra opinioni diverse, a quell'attività di cernita dalla quale scaturisce una decisione, che in quanto non necessaria, risulta sempre e comunque rivedibile per quanto al momento si manifesti come persuasiva.

La conclusione di un processo non fa emergere alcuna verità originaria o di principio, nemmeno è costituita da proposizioni delle quali si possa predicare la validità, presenta piuttosto – nella migliore delle ipotesi – argomenti *corretti*. È costituita da proposizioni

la cui correttezza può venire accertata lungo quegli itinerari induttivi che da sempre caratterizzano l'incedere dialettico, primi fra tutti la loro corrispondenza con i *luoghi comuni*, con le opinioni largamente condivise.

Come sopra affermato, ci troviamo di fronte ad una cernita fra proposizioni tutte opinabili, la quale per risultare *corretta*, non potrà che venire condotta attraverso il vaglio di quella verità originale o di principio che è il principio di non contraddizione (il quale permette un controllo non opinabile delle opinioni; infatti, “se non è possibile che attributi contrari appartengano simultaneamente ad una medesima cosa [...] e se l'opinione che è in contraddizione con un'altra opinione è contraria a quest'ultima, risulta allora evidentemente impossibile che la medesima persona, nel medesimo tempo, pensi che la medesima cosa sia e non-sia, giacché, in tal caso, colui che cadesse in questo errore avrebbe nel medesimo tempo due opinioni contrarie”<sup>16</sup>).

In conclusione, la verità, in qualunque modo la si voglia intenderla, non potrà mai venire riscontrata nel processo ed in questo sarà sempre vanamente ricercata; tutt'al più attraverso l'utilizzo del principio di non contraddizione al fine di vagliare le opinioni questa, la verità, potrebbe illuminare dall'esterno il processo (sempre che si voglia seguire l'insegnamento dello Stagirita, per il quale “un principio che deve essere necessariamente posseduto perché si possa comprendere qualsivoglia delle cose esistenti, non può essere affatto un'ipotesi; e ciò che si deve conoscere qualora si intenda conoscere qualsiasi altra cosa non può non essere posseduto prima di ogni altra conoscenza”<sup>17</sup>).

*Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste*

cossumar@units.it

<sup>16</sup> Così Aristotele, *Metafisica*, IV, 1005b, 25-35 (a p. 94 della trad. it. cit.)

<sup>17</sup> *Metafisica*, IV, 1005b, 15-20 (a p. 94 della trad. it. cit.).